

## **Il reclamo davanti all'organo di mediazione (mediatore)**

### Abbreviazioni:

AIRR	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, Berna
CETT	Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989 (RS 0.784.405), entrata in vigore in Svizzera il 1° maggio 1993
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 (RS 0.101), entrata in vigore in Svizzera il 28 novembre 1974
Cost. fed.	Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101), entrata in vigore il 1° gennaio 2000
LRTV	Legge federale sulla radiotelevisione del 24 marzo 2006 (RS 784.40), entrata in vigore il 1° aprile 2007
ORTV	Ordinanza sulla radiotelevisione del 9 marzo 2007 (RS 784.401), entrata in vigore il 1° aprile 2007
PA	Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (RS 172.021)
UFKOM	Ufficio federale delle comunicazioni (in tedesco BAKOM)

### Premesse

Il ricorso all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) può essere presentato solo al termine della procedura dinanzi all'organo di mediazione (art. 91-93 LRTV) (vedi art. 94 cpv. 1 lett. a LRTV). Il reclamo all'organo di mediazione è quindi una premessa necessaria per poter inoltrare il successivo ricorso all'AIRR.

La nuova LRTV prevede due forme di reclamo al mediatore, che sottostanno in parte a regole diverse:

- a) Reclamo contro trasmissioni redazionali diffuse da emittenti svizzere con cui si contesta il contenuto delle trasmissioni in particolare per violazione degli art. 4 e 5 LRTV (art. 91 cpv. 3 lett. a LRTV)
- b) Reclamo contro il rifiuto di emittenti svizzere di accordare l'accesso al programma (art. 91 cpv. 3 lett. b LRTV)

Le regole diverse per i due tipi di reclamo sono segnalate nei vari punti che seguono.

## **1. Esigenze di forma del reclamo (art. 92 cpv. 2 LRTV)**

Il reclamo va presentato per **iscritto** (art. 92 cpv. 2 prima frase LRTV) e deve essere provvisto di una **breve motivazione** (art. 92 cpv. 2 seconda frase LRTV).

a) Se il reclamante contesta una trasmissione redazionale diffusa (art. 91 cpv. 3 lett. a LRTV), egli deve indicare nella motivazione le sue contestazioni nei confronti della o delle trasmissioni interessate (art. 92 cpv. 2 seconda frase LRTV). Va da sé che il reclamante deve indicare chiaramente a quale trasmissione diffusa si riferisce (per esempio trasmissione X del giorno Y alle ore Z). Le varie contestazioni possibili sono indicate sotto al punto 6 A).

b) Se il reclamante impugna il rifiuto di accordare l'accesso al programma (art. 91 cpv. 3 lett. b LRTV), egli deve indicare nella motivazione le ragioni perché il rifiuto di accordare l'accesso al programma è da ritenere illegale (art. 92 cpv. 2 seconda frase LRTV). I vari motivi di illegalità sono indicati sotto al punto 6 B).

## **2. Termine per presentare il reclamo (art. 92 cpv. 1 LRTV)**

### **A) Reclamo unico (contro una sola trasmissione)**

Il reclamo all'organo di mediazione va presentato **entro 20 giorni** dalla diffusione di una trasmissione o dal rifiuto di accordare l'accesso al programma (art. 92 cpv. 1 prima frase LRTV). Essendo un termine legale, esso non può essere prorogato (art. 22 cpv. 2 PA). Poiché è un termine perentorio, esso va rispettato anche se il reclamante è venuto a conoscenza della trasmissione solo dopo lo spirare del termine (salvo eccezionalmente se non è stato rispettato il principio della buona fede).

1) Se il reclamo ha per oggetto una trasmissione redazionale diffusa (art. 91 cpv. 3 lett. a LRTV), il reclamo va inoltrato entro 20 giorni dalla diffusione della trasmissione contestata (art. 92 cpv. 1 prima frase LRTV). Per esempio, se la trasmissione è stata diffusa il 2 giugno, il reclamo va inoltrato per posta (a un ufficio postale svizzero, vedi 21 cpv. 1 PA), possibilmente tramite invio raccomandato, entro il 22 giugno (il giorno della diffusione non è contato, vedi art. 20 cpv. 2 PA). Se il termine cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo ufficiale secondo il diritto federale o cantonale, il termine è riportato al primo giorno feriale successivo (art. 20 cpv. 3 PA).

2) Se il reclamo ha per oggetto il rifiuto di accordare l'accesso al programma (art. 91 cpv. 3 lett. b LRTV), il reclamo va presentato entro 20 giorni dal rifiuto di accordare l'accesso al programma (art. 92 cpv. 1 prima frase LRTV). Questo rifiuto risulterà in principio da una comunicazione scritta dell'emittente (fa stato la data di ricezione). In caso di mancata risposta entro un termine ragionevole (art. 46a PA: denegata o ritardata giustizia), il reclamo può essere presentato in ogni tempo (art. 50 cpv. 2 PA).

B) Reclamo globale o temporale (contro più trasmissioni connesse)

Il reclamo può riguardare anche **più trasmissioni andate in onda**, contraddistinte da un tema comune (reclamo globale o temporale; in tedesco *Zeitraumbeschwerde*; in francese *plainte globale*). In questo caso il termine di 20 giorni decorre dalla diffusione dell'ultima trasmissione contestata. Tuttavia, tra la prima e l'ultima trasmissione contestata non devono intercorrere più di **tre mesi** (art. 92 cpv. 1 seconda e terza frase LRTV).

**3. Chi può presentare reclamo (art. 92 cpv. 1 in inizio LRTV)**

La legge precisa che “**Chiunque**” può presentare reclamo davanti all'organo di mediazione (art. 92 cpv. 1 in inizio LRTV).

Il reclamo può quindi essere presentato da qualsiasi persona fisica, qualunque sia la sua nazionalità, il luogo di domicilio o l'età, o da persone giuridiche (per esempio società commerciali come società anonime, società a garanzia limitata, ecc.; società a carattere ideale come associazioni; fondazioni, persone giuridiche di diritto pubblico come comuni, ecc.). Una persona fisica deve essere rappresentata all'occorrenza (per i minorenni o i tutelati) dai propri rappresentanti legali (genitori, tutori), in particolare se incapace di discernimento. Una persona giuridica, come usuale, deve essere rappresentata dai suoi organi.

Nel successivo ricorso all'AI RR la legittimazione a ricorrere è invece limitata (art. 94 cpv. 1-3 LRTV):

a) il ricorrente deve aver partecipato alla procedura di reclamo davanti all'organo di mediazione (art. 94 cpv. 1 lett. a LRTV) e dimostrare uno stretto legame con l'oggetto delle trasmissioni contestate oppure contestare il fatto che è stata respinta la sua domanda di accesso al programma (art. 94 cpv. 1 lett. b LRTV) (ricorso ordinario). Questa regola vale sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche.

b) Se non vi è questo stretto legame con l'oggetto della trasmissione contestata, una persona fisica può comunque interporre ricorso se presenta almeno 20 firme (aggiuntive) di altre persone fisiche (ricorso “popolare”) (art. 94 cpv. 2 LRTV). La persona fisica che interpone il ricorso o quelle che lo firmano in aggiunta devono avere almeno 18 anni, la cittadinanza svizzera o (se stranieri) il permesso di domicilio o dimora (art. 94 cpv. 3 LRTV). Per le persone giuridiche il ricorso popolare non dovrebbe invece essere possibile (art. 94 cpv. 2 LRTV a contrario). Eccezionalmente, anche in assenza della legittimazione a ricorrere (o di altre condizioni formali), l'AI RR può entrare nel merito di un ricorso, purché esso sia tempestivo, se vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 prima frase LRTV).

#### **4. A chi va indirizzato il reclamo (art. 91 cpv. 2 LRTV)**

Il reclamo va indirizzato all'organo di mediazione competente per l'ente radiotelevisivo che ha diffuso la trasmissione contestata o che ha negato l'accesso al programma.

Le varie emittenti regionali della Società Svizzera di Radiodiffusione (SRG SSR idée suisse) hanno un proprio organo di mediazione (art. 91 cpv. 2 LRTV).

Per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI), per le trasmissioni sia della radio (Rete Uno, Rete Due e Rete Tre), sia della televisione (LA 1 e LA 2), il Mediatore è:

avv.  
Via Caradèla  
Casella postale 160  
6535 Roveredo

L'avv. Gianpiero Raveglia è pure Mediatore per la radiotelevisioni private delle regioni di lingua italiana (in particolare per TeleTicino, Radio 3 iii e Radio Fiume Ticino).

#### **5. Oggetto del reclamo (art. 91 cpv. 3 LRTV)**

La legge prevede due possibili oggetti del reclamo:

##### **a) Reclamo contro le trasmissioni redazionali diffuse**

Possono dapprima costituire oggetto di reclamo le **trasmissioni redazionali** diffuse da **emittenti svizzere** (art. 91 cpv. 3 lett. a LRTV).

Sono considerate "trasmissioni redazionali", secondo la definizione legale (art. 2 lett. c LRTV), "*ogni trasmissione che non sia pubblicità*" (per la definizione legale di "trasmissione", vedi art. 2 lett. b LRTV: "*una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto*"; per la definizione di "pubblicità", vedi art. 2 lett. k LRTV).

I reclami contro gli spot pubblicitari non sono infatti di competenza dell'organo di mediazione, ma devono invece essere presentati all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), Zukunftstrasse 44, Casella postale 332, 2501 Bienne (vedi art. 86 cpv. 1 LRTV).

Le trasmissioni devono essere state "diffuse" (art. 91 cpv. 3 lett. a *in initio* LRTV) e la diffusione consiste nella "*trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale*" (art. 2 lett. g LRTV). Si tratta di un reclamo a posteriori (dopo la diffusione di una trasmissione) (vedi anche art. 86 cpv. 5 LRTV) e non a carattere preventivo (per impedire la diffusione di una trasmissione) (proibizione della censura preventiva, vedi art. 17 cpv. 2 Cost. fed.; vedi anche art. 86 cpv. 4 LRTV: proibizione delle misure cautelari).

Queste trasmissioni devono essere “trasmissioni radiotelevisive di emittenti svizzere” (art. 86 cpv. 1 LRTV; sulla definizione di “programma svizzero”, vedi art. 2 lett. e LRTV).

b) Reclamo contro il rifiuto di accordare l’accesso al programma

Possono inoltre essere oggetto di reclamo **il rifiuto da parte di emittenti svizzere di accordare l’accesso al programma** (art. 91 cpv. 3 lett. b LRTV).

Questo reclamo presuppone la richiesta di una persona o di un gruppo (per esempio di una associazione, di un partito, ecc.), rivolta a una emittente, di partecipare a un suo programma, e il rifiuto dell’emittente di concedere questa partecipazione. Poiché all’art. 91 cpv. 3 lett. b LRTV si parla di “programma” (e non solo di “trasmissioni redazionali” come all’art. 91 cpv. 3 lett. a LRTV), il rifiuto può concernere anche trasmissioni pubblicitarie (pubblicità politica o commerciale).

Visto il carattere sussidiario di questo tipo di reclamo, se è aperta la via del reclamo contro una trasmissione redazionale diffusa, va privilegiata quest’ultima via (per esempio il reclamante si lamenta che nel “Quotidiano” del giorno X non è stata data la notizia riguardante una certa manifestazione).

## 6. Motivi di reclamo

I **motivi di reclamo** vanno differenziati secondo l’oggetto del reclamo.

Quale premessa va però ricordato che, sia per quanto riguarda il contenuto delle trasmissioni redazionali diffuse, sia per quanto concerne l’accesso ai programmi, l’emittente gode di una ampia autonomia nella concezione dei programmi (art. 93 cpv. 3 Cost. fed., art. 6 cpv. 2 LRTV). Questa autonomia implica in particolare la libertà di scelta dei temi trattati in una data trasmissione e la libertà nell’elaborarne i contenuti, come pure la libertà nella scelta dei partecipanti (intervistati, ecc.).

Per accedere alla giurisprudenza dell’AIRR si può consultare il sito internet dell’AIRR (con accesso alle parole chiave che indicano le sentenze topiche):

[www.ubi.admin.ch/it](http://www.ubi.admin.ch/it) (poi cliccare “Documentazione”)

A) Motivi di reclamo contro le trasmissioni redazionali diffuse

I motivi di reclamo sono indicati all’art. 91 cpv. 3 lett. a LRTV e comprendono le violazioni sia degli art. 4 e 5 LRTV, sia del diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere. Quest’ultimo comprende in particolare la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989 (=CETT, RS 0.784.405), ovvero il suo art. 7.

- 1) Le trasmissioni devono rispettare i **diritti fondamentali**. In particolare devono rispettare la **dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all’odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o**

- banalizzare la violenza** (art. 4 cpv. 1 LRTV; art. 7 cifra 1 CETT).
- 2) Le trasmissioni redazionali con contenuto informativo devono presentare **correttamente** i fatti e gli avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione (principio di oggettività) (art. 4 cpv. 2 prima frase LRTV; inoltre art. 7 cifra 3 CETT). I **pareri personali e i commenti** devono essere riconoscibili come tali (principio di trasparenza) (art. 4 cpv. 2 seconda frase LRTV). Dal principio di oggettività si deducono, oltre al principio di trasparenza, anche l'obbligo di esporre i fatti in modo veritiero e l'obbligo di verificare i fatti nella misura del possibile.
  - 3) I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato **la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni** nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali (principio di pluralità o di pluralismo) (art. 4 cpv. 4 prima frase LRTV).
  - 4) Le trasmissioni non devono compromettere la **sicurezza interna o esterna** della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera (art. 4 cpv. 3 LRTV).
  - 5) Le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché **i minorenni** non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale (art. 5 LRTV; art. 7 cifra 2 CETT).
    - a) Le emittenti di programmi televisivi in chiaro (ovvero che possono essere captate senza limitazioni) sono tenute a **segnalare le trasmissioni nocive per la gioventù mediante un segnale acustico o un simbolo ottico durante tutta la durata della trasmissione** (art. 4 cpv. 1 LRTV).
    - b) Le emittenti di **televisioni in abbonamento** devono impedire mediante adeguate misure tecniche che i minorenni abbiano accesso a trasmissioni nocive per la gioventù (art. 4 cpv. 2 LRTV).

B) Motivi di reclamo contro il rifiuto di accesso al programma

Il rifiuto di accordare l'accesso al programma (art. 91 cpv. 3 lett. b LRTV), detto anche "diritto all'antenna", può essere oggetto di reclamo solo se il reclamante invoca che questo rifiuto è "**illegale**" (vedi art. 95 cpv. 3 lett. b, 97 cpv. 2 lett. b LRTV riferiti al ricorso all'ARR). Questi motivi di illegalità non sono però indicati dalla LRTV, ma derivano dalla giurisprudenza del Tribunale federale, che li ammette in pochi casi del tutto eccezionali, in applicazione di precise garanzie costituzionali del diritto interno (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost. fed.) o internazionale (art. 10 CEDU: diritto di comunicare delle informazioni; art. 14 CEDU: divieto di discriminazione). Il diritto di determinate persone o gruppi di accedere a un programma può essere dedotto eccezionalmente da alcuni diritti costituzionali, se il rifiuto di accordare un tempo d'antenna a uno o più gruppi di persone è discriminatorio rispetto ad altri gruppi che vi sono invece già stati ammessi (art. 14 CEDU), in particolare, se in un periodo di elezioni o votazioni, un partito politico è privato di ogni possibilità di partecipazione alle emissioni, mentre altri partiti di importanza paragonabile beneficiano di un tempo d'antenna.

## **7. Compito dell'organo di mediazione**

L'organo di mediazione esamina il caso e funge da mediatore tra le parti (art. 93 cpv. 1 LRTV). **Non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni** (art. 93 cpv. 2 LRTV), ma solo fare delle raccomandazioni all'emittente (art. 93 cpv. 1 lett. c LRTV). Il mediatore può inoltre predisporre un incontro tra le parti (art. 93 cpv. 1 lett. b LRTV).

**Al più tardi 40 giorni** dopo il deposito del reclamo, l'organo di mediazione presenta alle parti un **rapporto** con i risultati delle sue indagini e il tipo di disbrigo del reclamo (art. 93 cpv. 3 LRTV). Nel rapporto conclusivo, l'organo di mediazione informa sulla possibilità di interporre ricorso all'AI RR e indica quali presupposti devono essere rispettati (vedi anche art. 93 cpv. 1 lett. d LRTV).

I reclami presso gli organi di mediazione sono di norma **gratuiti** per il reclamante (art. 93 cpv. 5 prima frase LRTV). I **costi relativi alla procedura di reclamo** sono infatti posti a carico dell'emittente interessata a cui l'organo di mediazione fattura i costi dopo la trattazione del reclamo (art. 93 cpv. 5 prima frase LRTV; inoltre art. 77 ORTV). Eccezionalmente, nel caso di **reclamo temerario**, l'AI RR può, su richiesta dell'organo di mediazione o dell'emittente interessata, addossare le spese di procedura al reclamante (art. 93 cpv. 5 seconda frase LRTV).

**La vigilanza** sull'attività degli organi di mediazione della SSR incombe all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) (art. 86 cpv. 1 prima frase LRTV), la vigilanza sull'attività delle restanti emittenti (radiotelevisioni private) incombe invece all'AI RR (art. 91 cpv. 4 LRTV; inoltre art. 83 cpv. 1 lett. b LRTV, art. 76 ORTV).

avv. Gianpiero Raveglia  
mediatore RSI

Stato: 18.8.2009